

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

NELLA CITTÀ DI ERICE



APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DEL 326.07.2012 MODIFICATO
CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 11.06.2013 e n.34 del 26.04.2022

ART. 1

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive previste dall'art. 3 della L.R. n. 27/96 e s.m.i. e nelle strutture destinate alla locazione temporanea di abitazione ad uso turistico situate nel territorio del comune di Erice.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, per la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei servizi pubblici locali correlati, come previsto dall'art. 4 del D. Lgs 04.03.2011 n. 23.

ART. 2

SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del comune di Erice.
2. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni prolungati, entro la fine del mese in cui sono terminati i pernottamenti imponibili.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle

strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni temporanee indicate all'art. 1.

ART. 3 ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento del tributo:
 - I residenti nel comune di Erice
 - I minori entro il decimo anno di età
 - I disabili, i malati, coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente (l'esenzione è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e del ricovero)
 - Familiari in visita a detenuti nella Casa Circondariale di San Giuliano, in ragione di una persona per detenuto (previa presentazione di opportuna documentazione)
 - Volontari della protezione civile e forze dell'ordine in servizio in caso di calamità
 - Gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni 20 partecipanti
 - Studenti e partecipanti a progetti e scambi culturali e di studio organizzati dall'Amministrazione Comunale di Erice: l'esenzione è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dal comune di Erice attestantene la partecipazione
 - Componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale di Erice
 - Coloro che soggiornano nei periodi dall'1 gennaio al 31 marzo e dall'1 novembre al 31 dicembre
 - I lavoratori non residenti che svolgono attività lavorativa a tempo determinato attestato dal datore di lavoro

ART. 4 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è ridotta del 50% nei seguenti casi:
 - Partecipanti a gite scolastiche
 - Gruppi organizzati di almeno 40 persone
 - Componenti di gruppi sportivi

ART. 5 MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta, nel rispetto del criterio di gradualità ed in relazione alle tipologie, fino ad un massimo di 5 pernottamenti complessivi, sarà applicata nella misura di seguito specificata:
 - Campeggi: € 0,50 per persona e per notte
 - Alberghi e residence turistico-alberghieri ed altre strutture ricettive 1 o 2 stelle: € 1,50 per persona e per notte

- Alberghi e residence turistico-alberghieri ed altre strutture ricettive a 3 stelle € 2,00 – a 4 stelle € 2,50 – a 5 stelle € 3,00 per persona e per notte
- Locazioni temporanee di abitazione ad uso turistico € 1 per persona e per notte

ART . 6

OBBLIGHI DEI RESPONSABILI DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I responsabili del pagamento dell'imposta individuati all'art. 2, comma 3, del presente regolamento, di seguito denominati "gestori", sono responsabili anche di tutti gli adempimenti previsti nei commi seguenti.
2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente ottenere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel sistema applicativo dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune ed inserirvi i relativi dati.
3. I gestori sono tenuti ad informare i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni, anche affiggendo l'informativa in appositi spazi.
4. I gestori devono riscuotere l'imposta dai propri ospiti, rilasciandone quietanza.
5. I gestori devono riversare al Comune di Erice le somme dovute dai soggetti passivi d'imposta, entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare ed entro il 15 novembre per le imposte riscosse nel mese di ottobre, tramite il sistema PagoPa o su apposito c.c.p. intestato al Comune di Erice e/o tramite bonifico bancario in favore della tesoreria comunale, specificandone il periodo e le relative presenze.
6. I gestori devono dichiarare, entro il quindici del mese successivo al trimestre di riferimento, mediante il sistema applicativo dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, le presenze complessive e il dettaglio dei pernottamenti imponibili (anche se pari a zero), dei pernottamenti esenti in base al precedente art. 4, dei pernottamenti non assoggettati all'imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini della liquidazione della stessa e per l'effettuazione dei relativi controlli. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire gli adempimenti trimestrali distinti per ogni struttura.
7. La dichiarazione cumulativa di cui all'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020, dovrà essere trasmessa secondo i termini e le modalità previste dal suddetto art. 180.
8. Per i soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi (ossia portali telematici e attività di intermediazione immobiliare), le modalità operative di cui ai commi precedenti potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.
9. Il gestore deve:
 - a. conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
 - b. esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Erice, atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati;
 - c. in caso di rifiuto al pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.

ART. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii e nell'art. 1, commi 792 e seguenti della L. n. 160/2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzioni ed interessi, non supera 12,00 euro.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese nonché inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati

ART. 8
SANZIONI

1. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta si applica in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 così come previsto dall'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020.
2. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'art. 2, comma 3, si applica, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto.
3. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D. Lgs. n. 296/2000.
4. Per ogni violazione del presente regolamento, di cui all'art. 6, commi 2, 3, 4, 6 e 10 e all'art. 8 comma 3, o di quanto previsto con atto convenzionale di cui all'art. 6, comma 8, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis, del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981

ART. 9
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzione ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al DPR 29.9.73 n. 602 e successive modificazioni, ovvero mediante ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910.

ART. 10
RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. In caso di versamento in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante richiesta su apposito modulo da presentare almeno 30 gg. prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della preventiva autorizzazione, nell'ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia superiore ad € 1.000,00.
3. Non si procede a rimborso dell'imposta per importi o pari od inferiori a € 12,00.

ART. 11 CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi della legge 31.12.92 n. 546.

ART. 12 ENTRATA IN VIGORE

1. Il Regolamento entra in vigore - ai sensi dell'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2020 e ss.mm.ii. - il 1° gennaio 2022 ed ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione effettuata ai sensi dei commi 15 e 15-quater dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
2. Ai fini dell'efficacia delle singole disposizioni derivanti dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, la loro entrata in vigore discende direttamente dal decreto stesso (19/05/2020), in quanto compatibile.